

**REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE**

in persona dei magistrati:

GIANCOLA MARIA CRISTINA Presidente
ACIERNO MARIA Consigliere
MERCOLINO GUIDO Consigliere
DE MARZO GIUSEPPE Consigliere
DOLMETTA ALDO ANGELO Consigliere Rel.

sul ricorso OMISSIS2013 promosso

da:
SOCIETÀ SRL -ricorrente -

contro
BANCA S.P.A. -controricorrente -

avverso la sentenza n. 3509/2012 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/04/2017 dal Cons. ALDO ANGELO DOLMETTA (est.).

FATTO E DIRITTO

1.-La SOCIETÀ SRL ricorre per cassazione nei confronti di BANCA S.P.A., svolgendo due motivi avverso la sentenza della Corte di Napoli, 30 ottobre 2012, n. 3509.

Con tale pronuncia, la Corte ha respinto l'appello presentato dalla Società avverso la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Benevento (n. 341/2006) e ha accolto l'appello incidentale proposto dalla Banca.

Più in particolare, la Corte ha ritenuto che - presentato alla banca un assegno privo della necessaria provvista - la circostanza che successivamente l'assegno venga «richiamato» (dichiarazione del beneficiario di essere stato pagato; distruzione del titolo), se serve a evitare il protesto, non vale a paralizzare la procedura che la banca deve seguire in ragione delle disposizioni della legge 15 dicembre 1990, n. 386.

Di conseguenza, la Corte ha ritenuto legittima, perché dovuta, la segnalazione compiuta dalla Banca alla Centrale d'Allarme Interbancaria e ha respinto la domanda risarcitoria formulata dalla Società traente.

2. Come già riscontrato, nel suo ricorso SOCIETÀ SRL svolge due motivi di censura alla decisione della Corte territoriale.

Il **PRIMO MOTIVO** - assunto che l'impugnata sentenza è «*difforme dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione*», è in «*violazione della Circolare n.139/91 della Banca d'Italia*»,

Ordinanza, Cassazione civile, Pres. Giancola, Rel. Dolmetta del 11 aprile 2017

nonché in «violazione della legge n. 386/90» - afferma che la Corte napoletana ha compiuto una «falsa rappresentazione della realtà», là dove ha sostenuto che «l'assegno in parola è stato distrutto "ad opera dello stesso correntista"».

Il **SECONDO MOTIVO** ripropone la medesima circostanza di fatto - sul soggetto che ha realmente distrutto il titolo - sotto il profilo del vizio contemplato nel n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ.

Banca resiste al ricorso, che così è stato formulato, con apposito controricorso.

La stessa ha pure depositato memoria.

3.- I motivi formulati dalla Società ricorrente sono inammissibili e comunque infondati. Premessa l'inconferenza dei richiami portati alla giurisprudenza di questa Corte e alla circolare della Banca d'Italia n. 139/91, che tra l'altro risultano descrittive del diverso sistema della Centrale dei Rischi, va rilevato che la stessa prospettazione della violazione della normativa della legge n. 386/90 viene assunta dal ricorso in termini del tutto generici.

Il ricorso in specie non indica per quale profilo di tale normativa rileverebbe l'individuazione del soggetto che ha «distrutto» il titolo.

A parte questo, la lettura che la Corte territoriale ha dato della disciplina dettata nella legge n. 386 si manifesta esente da censure.

In effetti, ai fini della «non applicazione» delle diverse sanzioni che sono previste da tale legge, l'art. 8 di questa stabilisce il concorso di due condizioni: l'avvenuto «pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente» nel termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione; la prova del pagamento così avvenuto «mediante» presentazione allo «stabilimento trattario» di «quietanza del portatore con firma autenticata».

Posti questi dati normativi, non può che risultare circostanza in proposito «irrilevante» quella dell'eventuale «distruzione dell'assegno», secondo quanto appunto rilevato dalla Corte territoriale.

4.-In conclusione, il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del grado, liquidate in € 3.200,00 (di cui € 200,00 per esborsi).

Si dà atto che sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 *quater* d.p.r. n. 115/2002.

Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 11 aprile 2017.

Il Presidente

Ordinanza, Cassazione civile, Pres. Giancola, Rel. Dolmetta del 11 aprile 2017

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS